

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA

di Fonni, Desulo, Tonara, Orgosolo, Mamoiada, Orotelli

Fra i Comuni di Fonni, Desulo, Tonara, Orgosolo, Mamoiada, Orotelli, è istituita una Scuola Civica di Musica ai sensi della L.R. 15 ottobre 1997, n°28.

La Scuola Civica di Musica è un Istituto Culturale che ha sede in vari locali di proprietà comunale o comunque resi disponibili.

Il Comune di FONNI è comune capofila e ha l'onere di gestire amministrativamente e contabilmente l'attività dell'istituto.

La Scuola Civica di Musica è aperta a eventuali altri comuni che volessero aderire all'iniziativa.

Essi dovranno formulare regolare richiesta di adesione e produrre la delibera dell'organo consiliare di accettazione dello Statuto.

Art. 1 – FINALITA'

La scuola opera nel territorio realizzando una variegata serie di servizi di interesse musicale, ed in particolare contribuisce alla diffusione della cultura musicale attraverso:

A) una struttura scolastica che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività d'insegnamento istituite. In particolare, le programmazioni didattiche saranno elaborate tenendo conto delle seguenti finalità della Scuola:

- Permettere che i cittadini di ogni età (a partire dalla fascia prescolare e fino all'età adulta) acquisiscano gli elementi indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base;
 - Offrire agli allievi l'opportunità di accedere, attraverso una adeguata preparazione, ai Conservatori di Stato dopo aver verificato l'esistere di spiccate doti musicali e di un forte interesse per le materie.
- B) L'organizzazione di Corsi di aggiornamento sulla didattica della musica rivolti ad Operatori, educatori ed insegnanti facenti capo alle strutture prescolari e scolari del territorio.
- C) L'organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
- D) L'organizzazione di Corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, ai giovani concertisti, ai docenti ed agli operatori culturali.
- E) L'ideazione e l'organizzazione di attività concertistiche.
- F) La promozione e il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale.

Al perseguimento di tali fini la Scuola provvede utilizzando tutte le proprie strutture e richiedendo eventualmente l'uso di altre strutture disponibili nel territorio.

Art. 2 – CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Comune capofila in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre ed in seduta straordinaria su richiesta di un singolo comune aderente.

Essa ha potere di indirizzo e di controllo. Determina le priorità da seguire nello svolgimento dell'attività. Stabilisce inoltre i principi ai quali dovrà uniformarsi la gestione della Scuola Civica.

I Sindaci possono essere sostituiti nelle riunioni dagli assessori delegati dei singoli comuni.

Art. 3 – CONVENZIONE TRA I COMUNI

I comuni aderenti approvano e sottoscrivono apposita convenzione ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000, ex art. 30.

La convenzione tra i Comuni regola gli aspetti inerenti alla durata, alle forme di consultazione tra gli enti contraenti, ai loro rapporti finanziari e ai reciproci obblighi e garanzie.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO

La scuola viene dotata di mezzi e personale idoneo per il proprio funzionamento, nonché di locali, arredi e strumenti didattici e musicali destinandovi le seguenti risorse:

- A) i proventi delle rette di iscrizione e frequenza degli allievi il cui importo viene stabilito annualmente;
- B) le quote di partecipazione dei Comuni nella misura stabilita dalla convenzione di cui all'art. 3;
- C) finanziamenti della R.A.S ai sensi della L.R. 28/97;
- D) eventuali contributi e partecipazioni da parte di altri Enti Pubblici o privati.

Art. 5 – ORGANI

Sono organi della scuola il Direttore, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti.

Art. 6 – IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Sindaco del Comune capofila ai sensi del d.lgs. 267/2000, sentita la conferenza dei Sindaci

Egli sovrintende alla gestione della quale è responsabile.

Art. 7 – COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è composto dal Personale docente in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Direttore.

- A) Nomina del personale docente:

Alla nomina del personale docente si provvederà mediante selezione pubblica secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti nell'apposito regolamento.

- B) Funzioni del Collegio:

1) Il Collegio dei Docenti ha il compito di deliberare in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare rientra tra i compiti del Collegio la definizione dei programmi di studio per ogni insegnamento e i programmi d'esame interni, adeguando gli stessi alle specifiche esigenze dell'Istituto e delle Comunità interessate e favorendo il coordinamento interdisciplinare attraverso la formazione di gruppi di lavoro incaricati di elaborare specifici progetti didattico-educativi.

Esso esercita i suoi compiti nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante.

Valuta, inoltre, periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli strumenti in dotazione ed agli obiettivi programmati.

Art. 8 CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è costituito da sette membri così suddivisi: due rappresentanti dei docenti, un rappresentante maggiorenne degli allievi, uno dei genitori, il Direttore della scuola e due nominati dalla conferenza dei Sindaci.

I rappresentanti dei docenti sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli dei genitori degli allievi sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli allievi dagli allievi stessi. Per gli allievi possono votare ed essere eletti soltanto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto approva di anno in anno una proposta di attività elaborata dal Direttore della Scuola riguardante il funzionamento organizzativo e didattico, le attività integrative ed extra scolastiche dell'Istituto, le attività Seminari e Concertistiche. Tale proposta verrà inviata successivamente alle Amministrazioni Comunali per i provvedimenti di competenza.

Esamina ed approva inoltre la relazione di fine anno scolastico elaborata dal Direttore e la invia alle Amministrazioni Comunali.

Art. 10 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Gli allievi pagano una retta annuale che viene stabilita annualmente dal Comune capofila, sentiti il Consiglio d'Istituto e la Conferenza dei Sindaci.

Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità e i criteri per l'ammissione alla scuola. Ogni anno entro il 30 marzo viene definito con Delibera della Giunta Comunale del Comune capofila il numero delle cattedre d'insegnamento.

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile della scuola è strutturata in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 267/2000. Il Consiglio Comunale del Comune capofila approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo della scuola.

Art. 12 - COSTI DI FUNZIONAMENTO

I costi di funzionamento, al netto dei contributi regionali e delle quote relative alle rette degli studenti, andranno ripartiti nel modo seguente:

Una quota, pari al 20% del costo complessivo, sarà ripartita in parti uguali fra i comuni consorziati. Il restante 80% sarà ripartito in modo proporzionale rispetto al numero degli abitanti di ogni comune.

Art. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Lo Statuto sarà soggetto a modifica in caso di sopravvenute norme o disposizioni ed in ogni caso in cui verrà ritenuto necessario dai Comuni interessati. Ogni modifica dovrà essere espressamente approvata da ciascun Comune con apposita deliberazione Consiliare.